



COMUNE DI SULMONA

PROVINCIA DI L'AQUILA

VI^A RIPARTIZIONE

AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA ED INFORMATICA

DECRETO D'ESPROPRIO DEFINITIVO N° 1 / 2006

ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

OPERE: lavori di Sistemazione di Via Lamaccio

a favore del Comune di Sulmona, per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune di Sulmona, necessari per dar luogo ai lavori in epigrafe.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

- considerato che l'area ove deve essere realizzata l'opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta al relativo vincolo preordinato all'esproprio in forza dell' art. 9 del T.U;

- visto il progetto definitivo dei lavori in titolo, redatto dai tecnici incaricati: ingg. Paolo Petrella, Sebastiano Ortu, Maurizio Ciarrocchi e Vincenzo Di Cretico, per conto di questo ente, approvato con delibera di G.C. del 28.10.2005 n. 383, con la quale è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell'opera e stabilito in anni 3 il termine utile per l'emanazione del decreto di espropriazione, fatta salva la possibilità di proroga di 2 anni, prevista dall'art. 13 comma 5 del T.U.;

- visto il piano particellare di esproprio, con accluso l'elenco delle ditte espropriande, approvato unitamente al progetto dell'opera pubblica con la predetta delibera n. 383 del 28.10.2005;

- visti gli atti di notifica delle indennità provvisorie di esproprio offerte agli aventi diritto nella misura iscritta nel piano particellare di esproprio;

- visto che le ditte espropriande riportate nell'allegato "A" elenco "Ditte non concordatarie" non hanno provveduto all'invio, nei termini prescritti, della documentazione di rito richiesta, con particolare riferimento alla dichiarazione attestante l'accettazione dell'indennità offerta e l'assunzione di ogni responsabilità da parte del proprietario in ordine ai diritti dei terzi e della relativa garanzia richiesta nei modi di legge;

- dato atto che le suddette ditte risultano quindi non concordatarie;

- considerato che per i predetti motivi l'Autorità espropriante è in diritto di emettere il decreto di esproprio senza alcuna altra formalità;

- visto il Provvedimento di deposito n. 1 del 17.01.2006 con il quale questa Autorità ha disposto l'accredito, presso la Cassa depositi e prestiti di L'Aquila, delle somme dovute a titolo di

indennità provvisoria di esproprio in favore delle ditte non concordatarie, regolarmente eseguito, così come da elenco allegato "B": Indennità depositate":

- riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione II del citato testo unico;

D E C R E T A

Art. 1 – È pronunciata a favore del Comune di Sulmona con sede in Sulmona in via Mazara 17, Autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili di descritti nell'elenco allegato "C": Immobili espropriati, siti nel comune di Sulmona, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante;

Art. 2 – Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera *f* del DPR 327/2001;

Art. 3 – Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese, ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari;

Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata;

Art. 5 – **Il presente Decreto costituisce provvedimento definitivo;**
Avverso di esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Tribunale Amministrativo Regionale competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.